

Art. 60 "Caratteristiche dei locali accessori o integrativi e locali di servizio"

(omissis)

Art. 60 bis "Accessori da giardino per ricovero attrezzi"

1. E' ammessa la realizzazione di ripostigli da giardino e/o da lastrico solare per ricovero attrezzi purchè siano osservati i distacchi previsti dal Codice Civile ed abbiano le seguenti caratteristiche: di norma copertura a capanna, con forma a "casetta", dimensioni non superiori ai 2,50 x 2,50 mt; l'oggetto di gronda della copertura dovrà essere non superiore a 0,50 mt.

2. La struttura che può essere solo di legno dovrà essere appoggiata al terreno, anche se è consentita una platea per una superficie massima di 3 mt. per 3 a quota 0.00 e non potrà in nessun caso essere allacciata ad alcun sottoservizio. Sono ammesse soluzioni architettoniche diverse da inserire nel contesto e soggette a valutazione dai competenti uffici, fermo rimanendo il rispetto della superficie massima. E' vietata l'utilizzazione di qualsiasi materiale di risulta e non è ammessa la realizzazione di più manufatti all'interno dei lotti dove la proprietà è esclusiva e/o condominiale, nonché di alcun manufatto nei giardini e/o lastrici solari di superficie inferiore a mq. 120. E' altresì vietato qualsiasi accorpamento di tali manufatti.

3. Non potranno, di norma, essere realizzate sul fronte strada ad eccezione di quelle per i quali è dimostrata l'impossibilità di trovare altra collocazione idonea; comunque, in tali casi, dovrà essere valutata, dai competenti uffici, la soluzione proposta con possibili prescrizioni per un corretto inserimento estetico.

4. La realizzazione dei detti manufatti è condizionata all'eliminazione di eventuali superfetazioni o costruzioni accessorie.

Per l'installazione dovrà essere corrisposto un contributo relativo agli oneri di urbanizzazione pari ad € 250, rivalutati annualmente in maniera automatica secondo le variazioni dell'indice ISTAT.

Art. 61 "Parcheggi e autorimesse"

(omissis)

Art. 61 bis "Carport - Posti auto coperti"

1. In aggiunta a quanto previsto dalla L. 122/1989, è consentita la realizzazione di posti auto coperti ovvero Car port con l'osservanza dei distacchi previsti dal Codice Civile, nonché sul confine del lotto, previo assenso dei proprietari confinanti.

2. Tali strutture devono avere le seguenti caratteristiche:

- Altezza minima di mt. 2,40
- altezza massima di mt. 2,70
- dimensioni di mt. 2,70 x 5,50 per ogni unità immobiliare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente per i portatori di handicap;
- struttura portante in legno con colorazione a tonalità naturali o essenza legno ovvero in metallo verniciato di colore marrone o anche di colori diversi se giustificati dai fabbricati nel lotto di pertinenza;
- manto di copertura in legno impermeabilizzato - rame - cotto o in polycarbonato trasparente tra cannuciatto;
- completamente aperte;
- non potranno in nessun caso, essere utilizzati materiali di risulta.

3. Sono espressamente vietate le coperture piane in quanto è necessaria una pendenza minima del 5%.



Ove venga realizzata la pavimentazione, potranno essere utilizzati solo materiali a ciò ammessi, quali la pietra, il laterizio non smaltato, green pavè e simili.

E' espressamente vietato l'asfalto ad esclusione delle corti asfaltate esistenti e regolarmente autorizzate.

4. La localizzazione dei car - port non dovrà, di norma, essere effettuata su fronte strada ed in tale caso, gli stessi dovranno essere opportunamente schermati con essenze arboree.

5. In nessun caso si può derogare dal rispetto del 30% di permeabilità del terreno di pertinenza.

6. Per l'installazione di ogni singolo posto auto dovrà essere corrisposto un contributo relativo agli oneri di urbanizzazione pari € 250, rivalutati annualmente in maniera automatica secondo le variazioni dell'indice ISTAT.

Art. 62 "Chiostrine e cortili"

(omissis)

Art. 63 "Depositi e magazzini"

(omissis)

Art. 64 "Locali diversi dalla residenza ad uso commerciale, direzionale e laboratori artigianali"

(omissis)

Art. 65 "Abbattimento delle barrire architettoniche" (nuovo testo)

Negli edifici o nei locali pubblici o aperti al pubblico, ivi compresi negozi di qualsiasi genere e pubblici esercizi, in occasione di qualunque intervento eccedente la manutenzione ordinaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimozione delle barriere architettoniche che impediscano l'accessibilità alle persone diversamente abili.

Per quanto riguarda, in particolare, gli esercizi commerciali privati, pubblici o aperti al pubblico sottoposti ad interventi di nuova edificazione o ristrutturazione, dovrà essere sempre garantita l'accessibilità agli spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

Nelle unità immobiliari, sedi di attività aperte al pubblico, aventi superficie netta superiore a mq. 250, dovrà essere previsto almeno un servizio igienico accessibile. Tali strutture dovranno, cioè, adeguare la dotazione di servizi igienici alle prescrizioni di legge, in modo da renderli fruibili anche ai diversamente abili. Ciò dovrà avvenire sia in occasione di interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, sia in caso di variazione di destinazione d'uso, anche senza opere, o di semplice variazione di utilizzazione.

In ogni caso, dovranno sempre essere previsti specifici accorgimenti tecnici idonei a permettere la creazione di ingressi in piano o dotati di rampe di raccordo di pendenza adeguata, prive di gradini nei casi di ristrutturazione.

Le zone di ingresso, ove possibile, dovranno essere segnalate con appositi dispositivi che permettano la loro percezione anche da parte di non vedenti e/o ipovedenti, attraverso l'utilizzo di pavimentazioni differenziate (rigo, ciottolo, tratto).

A tal fine, anche le porte di ingresso dovranno avere dimensioni idonee a garantire il passaggio di sedia a rotelle. Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità, la porta dovrà essere tale da consentire un'agevole apertura delle ante da entrambi i lati di utilizzo. Sono consigliabili porte

